LICEO STATALE "ANTONIO PIGAFETTA"
Classico - Linguistico – Musicale
VICENZA

PROTOCOLLO

per la gestione della mobilità internazionale in ingresso e in uscita

Adottato dal Collegio dei Docenti del 15 maggio 2017
Approvato dal Consiglio d'Istituto del 15 maggio 2017
Aggiornato col PTOF del 23 ottobre 2026

Il presente proticollo è pubblicato nel sito della scuola ***www.liceopigafetta.gov.it***

Il presente protocollo è finalizzato alla gestione:

- della mobilità internazionale in uscita degli studenti del Liceo Pigafetta che intendono fruire di un periodo annuale o inferiore all'annualità di studio all'estero
- della mobilità in ingresso per gli studenti stranieri che chiedono di essere accolti per un periodo di studio presso il Liceo Pigafetta.

La materia è disciplinata dalle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale del MIUR (Nota Prot.843 del 10 aprile 2013) alla quale si rimanda per tutti gli aspetti non espicitamente previsti dal presente protocollo e dalla Circolare MIUR prot. 3355/2017 "*Attività di Alternanza Scuola-Lavoro: chiarimenti interpretativi*" per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ASL, introdotta dalla L. 107/2015.

1. Studenti che intendono usufruire di periodi di studio all'estero

Preso atto che le citate linee di indirizzo stabiliscono che:

- *a livello ordinamentale, ... le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione*

- *le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani ..., per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali...*

- *appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato*

- *è evidente che, per la buona riuscita, risultano fondamentali sia la proficua collaborazione fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti sia la definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze*

- *partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Essere "stranieri" in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando "le mappe" di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio*

- *il piano di apprendimento.... deve essere basato sulla centralità dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti*

- *il percorso di studio autonomo concordato deve essere senza dubbio finalizzato a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero*

- *la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non ... [richiederà] ... allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero*

- *il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero*

Premesso che in considerazione della grande varietà e diversità di offerte formative dei sistemi scolastici dei vari stati va tenuto conto dell'impossibilità di stabilire criteri e tempi uniformi per tutti e che il Consiglio di classe valuterà con flessibilità il singolo caso, nel rispetto della valenza educativa e culturale dell'esperienza di mobilità,

è adottato il seguente PROTOCOLLO

PRIMA DELLA PARTENZA

a. La famiglia dello studente comunicherà tempestivamente per iscritto (di norma nel corso del primo trimestre e comunque **non oltre il mese di marzo del terzo anno di corso)** al proprio Coordinatore di classe il progetto di mobilità. Il Coordinatore provvederà ad informare il Consiglio e le figure responsabili della Mobilità Internazionale, le quali assisteranno lo studente e la famiglia sulle procedure tramite colloquio. E' opportuno che dall'effettuazione di esperienze all'estero siano esclusi gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

b. analizza i punti di forza e di fragilità del profilo attitudinale e della preparazione dello studente, alla luce dei risultati scolatici sino a quel momento conseguiti, ed **esprime un parere** sul progetto, da condividere con la famiglia;

c. una volta avuta conferma della partenza, individua un docente **tutor** col quale lo studente dovrà mantenere contatti per il monitoraggio dell'esperienza (contatto costante con lo studente via mail, invio di indicazioni di studio per le discipline non studiate all'estero, ecc..); al rientro, il tutor raccoglierà la documentazione della scuola ospitante. Il Consiglio di Classe può anche indicare un **peer-tutor,** ovvero uno studente della classe che si impegni a mantenere regolari rapporti con il compagno in mobilità in merito all'attività scolastica;

d. formula le **indicazioni su attività didattiche** da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all'estero. Per gli studenti che rientrano durante l'estate (cioè quelli in mobilità annuale o di minor durata che si conclude dopo lo scrutinio di giugno) sulla base delle informazioni ricevute sulle materie studiate all'estero e sui loro programmi, stabilisce eventuali **prove integrative** che lo studente dovrà sostenere al rientro, di norma nella sessione di fine agosto e comunque prima dello scrutinio di ammissione alla classe successiva, ad integrazione del percorso di studi svolto all'estero. E' opportuno individuare, almeno per gli studenti in mobilità annuale, le materie oggetto di prove integrative **(non più di tre)** in quelle caratterizzanti il corso di studi italiano e **totalmente** assenti nel curriculum estero. Le prove di integrazione verteranno sui **contenuti ritenuti essenziali** delle discipline non studiate nella scuola ospitante;

e. in sede di **scrutinio** (a fine agosto, per gli studenti in mobilità annuale) valuta il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero presentata dall'alunno e dei risultati delle eventuali prove integrative, al fine di pervenire ad una **valutazione globale,** che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti.

f. delibera quindi l'**ammissione o la non ammissione** alla classe successiva attribuendo i voti in tutte le discipline, a norma del DPR 122/2009 (art 4 c. 5)[1]. Nel caso di studenti in mobilità annuale con scrutinio a fine agosto, considerando che le già citate Linee Guida suggeriscono al

[1] "Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi **in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente**."

Consiglio di Classe di *"...valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza*", si attribuiranno in voti secondo le seguenti indicazioni.

Il Consiglio di Classe:

1. adotta le valutazioni pervenute dalla scuola estera equiparando le discipline studiate all'estero a quelle del nostro corso di studi (interpretando opportunamente laddove non vi sia corrispondenza stretta e apponendo gli opportuni correttivi: ad es. "storia americana ed economia" può diventare "storia", ecc.);
2. attribuisce i voti ottenuti nelle discipline verificate tramite prove integrative: in questo caso è raccomandabile sottoporre gli alunni a verifica per tutte le discipline caratterizzanti il nostro corso di studi, fermo restando il buon senso nella limitazione della loro numerosità, visto il breve periodo per la preparazione estiva;
3. per le discipline rimanenti, compreso il comportamento, attribuisce una valutazione sulla base di un giudizio globale sulla base del pregresso (la valutazione dell'anno precedente nelle singole discipline) e degli accordi formativi intercorsi con lo studente prima della sua partenza (i contenuti parziali e fondanti per il quinto anno saranno verificati entro il primo trimestre dell'ultimo anno);

Tale procedura permette di attribuire valutazioni in tutte le discipline e di individuare una fascia di credito che, nello spirito delle "linee Guida", emerge quindi da una valutazione "globale" e "trasversale" dell'esperienza all'estero;

g. In caso di ammissione, sulla base della valutazione di cui al punto precedente, attribuisce il **credito scolastico** secondo le vigenti norme e criteri.

AL RIENTRO DA UN'ESPERIENZA DI MOBILITA'

h. lo studente in mobilità annuale farà pervenire **entro e non oltre il 15 luglio la documentazione** scolastica e le valutazioni conseguite all'estero, preferibilmente in italiano e in inglese, anche in forma non vidimata dal consolato;

i. **sostiene le prove integrative** deliberate dal Consiglio di classe **nella sessione di fine agosto**.

N.B.: Nel caso di studenti che abbiano trascorso **un semestre con termine a gennaio o periodi inferiori**, il Consiglio di Classe deciderà liberamente le modalità di reinserimento, una volta acquisita la documentazione dalla scuola frequentata all'estero.

FORMAZIONE SCUOLA LAVORO PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL'ESTERO

Vista la Circolare MIUR prot. 3355/2017 "*Attività di Alternanza Scuola-Lavoro: chiarimenti interpretativi*" che recita:

> *Le esperienze di studio all'estero da parte degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado sono state oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali si ricordano […] la nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale", alle quali in questa sede si fa espresso rinvio.*
> *In quest'ultima, in particolare, il MIUR ha avuto modo di precisare che, in linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell'Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. […].*

Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, "contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio".

Come è noto, l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all'estero, l'esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell'ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell'allievo.

Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all'estero.

In ogni caso […] al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo […]. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.

Nel caso, infine, di esperienze all'estero di durata inferiore all'anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all'eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. […]

Il Liceo Pigafetta riconosce a titolo di attività validabili come Formazione Scuola Lavoro:

- **20 ore** per gli alunni in mobilità trimestrale
- **35 ore** per gli alunni in mobilità semestrale
- **60 ore** per gli alunni in mobilità annuale
- **30 ore** agli studenti partecipanti ai programmi europei *Move* o similari
- **30 ore** agli studenti partecipanti ai programmi di viaggio-studio in Cina con Borsa di Studio dell'Istituto Confucio presso Ca' Foscari di Venezia, ai sensi della convenzione esistente tra il Liceo Pigafetta e l'Ateneo Veneziano

In caso di partecipazione a percorsi di mobilità studentesca internazionale di durata inferiore al trimestre il Consiglio di classe competente valuterà l'eventuale riconoscimento di un monte ore forfettario.

2. studenti stranieri che chiedono l'accoglienza presso il Liceo Pigafetta

Preso atto che le citate linee di indirizzo stabiliscono che:

l'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

i protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la presenza di studenti stranieri all'interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria.

il Consiglio di classe deve essere consapevole che l'alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani.

Premesso che tutte le attività erogate dalla Scuola devono convergere verso le finalità istituzionali di educazione, istruzione e formazione, la circostanza dell'accoglienza di studenti stranieri può costituire un'occasione di arricchimento dell'offerta formativa della classe, nella misura in cui l'inserimento dell'alunno/a sia frutto di una volontà progettuale condivisa dagli Organi Collegiali competenti e preceduta da un contatto istituzionale tra il Liceo Pigafetta ed Enti titolati (ad es. Intercultura, STS, Istituzioni solastiche straniere…)

è adottato il seguente PROTOCOLLO

a. in via preliminare il Liceo deve ricevere una lettera di **richiesta di ospitalità** da parte di un **Ente titolato** (ad es. Intercultura, STS, Istituzioni solastiche straniere…) **o da una Scuola straniera**, nella quale viene presentato lo studente (generalità, età, profilo, motivazione, …), vengono esposti i motivi (didattico-formativi) della richiesta, sono precisati i tempi di soggiorno (dal… al…) e il recapito della famiglia italiana ospitante

b. è esclusa la ricevibilità di richieste di ospitalità provenienti, in modo autonomo, da studenti, docenti o altri soggetti non istituzionali o riconosciuti come Enti accreditati nella Mobilità Studentesca Internazionale.

c. la **richiesta** viene trasmessa alle figure responsabili della Mobilità Internazionale che, ove possibile per mezzo dell'associazione proponente, acquisisce dalla scuola straniera dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche;

d. la famiglia ospitante, la cui residenza sarà assunta come domicilio temporaneo dell'ospite (minorenne o maggiorenne che sia), deve scrivere una lettera alla scuola nella quale, oltre a confermare l'ospitalità, lasci opportuni recapiti telefonici e si impegni a far frequentare regolarmente le lezioni all'alunno/a, giustificandone le assenze se minorenne

e. le figure responsabili della Mobilità Internazionale, sentita la dirigenza, valutano l'accoglibilità della domanda e, sulla base dell'età, del profilo culturale e di specifiche richieste dell'associazione proponente, individuano **l'indirizzo e la classe di inserimento;**

f. il **Consiglio di Classe**, valutata la proposta di inserimento, la condivide con apposita delibera e garantisce l'accoglienza e l'integrazione con gli altri alunni. In caso di accoglimento, individua un **tutor** ed, eventualmente, un **peer-tutor**;

g. il Consiglio di classe si adopererà per personalizzare il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.

h. l'alunno/a ospite avrà obbligo di frequenza e di rispetto dei regolamenti scolastici al pari di tutti gli altri studenti del Liceo.

i. al termine del soggiorno la scuola italiana, sulla base delle valutazioni del Consiglio di Classe, rilascia un **attestato di frequenza** e una certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero (che può prevedere anche valutazioni in decimi).

Gli studenti ospiti sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti. L'alunno straniero deve essere coperto, per il periodo di permanenza nell'istituto, da polizza assicurativa per le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.